

CORSO DI LAUREA IN EDUCAZIONE PROFESSIONALE

1. Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

Gli studi compiuti presso corsi di laurea in Educazione Professionale di altre sedi universitarie nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera del Consiglio di Corso di Laurea, previo esame da parte di una apposita Commissione, nominata dal Consiglio, del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi accreditati dalla stessa Università.

I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca da altro Corso di Laurea dell'Università di Foggia o di altra Università possono essere riconosciuti dopo un giudizio di congruità, espresso dalla Commissione, con gli obiettivi formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

In particolare il Consiglio di Corso di Laurea, su proposta della apposita Commissione ed in base all'esame dei programmi d'esame, può:

- a) riconoscere direttamente i crediti già acquisiti;
- b) subordinare il riconoscimento dei crediti ad una integrazione della preparazione da sottoporre a verifica nelle normali sessioni di esame.

Dopo avere deliberato il riconoscimento dei crediti, il Consiglio di Corso di Laurea dispone la regolare iscrizione dello Studente ad uno dei tre anni di corso, fermo restando che per iscriversi ad un determinato anno di corso, lo Studente deve avere superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo del 30% dei crediti previsti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti indicata dalla segreteria studenti e deliberata dal Consiglio di Corso di Laurea.

2. Riconoscimento della Laurea in Educazione Professionale conseguita presso Università estere.

La laurea in Educazione Professionale conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo.

In attesa della disciplina concernente la libera circolazione dei laureati entro l'Unione Europea, le Lauree rilasciate da Atenei dell'Unione saranno riconosciute fatta salva la verifica degli atti che ne attestano la congruità curriculare.

Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull'istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio di Corso di Laurea accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;

- a) esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine;

Deve inoltre essere preparata e discussa la tesi di laurea.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio di Corso di Laurea dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo Studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo del trenta per cento dei crediti previsti.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato indicato dalla segreteria studenti e deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea.

I tirocini effettuati prima o dopo la laurea nelle sedi estere (comunitarie ed extracomunitarie) non possono essere riconosciuti al fine dell'ammissione all'Esame di abilitazione professionale.

Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.